




PROTOCOLLO D'INTESA

TRA LE UNIONI REGIONALI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
DELL'EMILIA ROMAGNA E DEL PIEMONTE



Premesso che

- il decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 ha modificato la legge n. 580/1993 prevedendo, in particolare all'art. 6, misure di potenziamento del ruolo e delle attività delle Unioni regionali delle Camere di commercio, rendendo obbligatoria l'adesione da parte delle Camere di commercio e affidando delle competenze come il monitoraggio dell'economia regionale e il rapporto annuale sull'attività delle Camere;
- l'art. 2 del decreto, nel rafforzare i compiti ed il ruolo delle Camere di commercio al servizio delle imprese per lo sviluppo delle economie locali, stabilisce che lo svolgimento di alcune specifiche funzioni, soprattutto relative alla regolazione del mercato, siano realizzate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Camere di minor dimensione;
- le Camere di commercio, tenuto conto della presenza nei loro Consigli delle rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, dei consumatori e delle parti sociali, possono garantire il coinvolgimento delle stesse ed esercitare quindi un significativo ruolo di mediazione attiva e propositiva tra istituzioni e mondo dell'economia;
- le Unioni regionali, nell'ambito dei loro scopi statutari, curano e rappresentano le Camere di commercio ed i rapporti del sistema camerale con le istituzioni regionali e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, elaborando indirizzi comuni, promuovendo e realizzando, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed in collaborazione con enti e organismi regionali, iniziative coordinate, studi, indagini, ricerche e convegni, sostenendo le attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni per favorirne lo sviluppo a rete;
- alla luce del percorso volto a costruire un nuovo assetto istituzionale di stampo federale, contrassegnato dal riassetto delle competenze determinato dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione e dal varo del federalismo fiscale, le Regioni hanno assunto un ruolo centrale nello svolgimento delle funzioni di governo e di promozione dello sviluppo del territorio e sulla base dell'art.6 del decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, le Unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle Regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese;
- il 19 febbraio 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante l'attuazione della delega prevista dall'art. 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali rendendo il ricorso a questo strumento una condizione di procedibilità, rendendo la conciliazione un passaggio necessario prima del ricorso alla giustizia ordinaria;
- nel 1995, è stata istituita la Camera Arbitrale del Piemonte, associazione cui aderiscono tutte le Camere di commercio della Regione, con l'obiettivo di diffondere tra le piccole e medie imprese del territorio, il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato per la soluzione delle liti commerciali;
- la competitività del sistema Italia si gioca anche sulla capacità dei territori di creare tra di essi relazioni e rapporti che travalichino la dimensione locale, provinciale e anche regionale;
- l'Emilia-Romagna ed il Piemonte sono caratterizzate da sistemi economici che per modelli di sviluppo, grado di internazionalizzazione delle attività, tipologie dei settori produttivi e dimensione delle imprese, denotano molti punti di contatto, con il comune interesse a sviluppare le collaborazioni e le integrazioni produttive per elevare la competitività dei rispettivi sistemi di impresa;



- a tal fine, risulta strategica la collaborazione tra i sistemi camerali dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, sia per lo scambio di esperienze, strumentazioni e servizi comuni di supporto alle Camere di commercio, sia per la realizzazione di iniziative e progetti su scala interregionale.

Tutto ciò premesso:

l'Unione regionale delle Camere di commercio del Piemonte (d'ora in poi Unioncamere Piemonte) rappresentata dal suo Presidente, dott. Ferruccio Dardanello

e

l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna (d'ora in poi Unioncamere Emilia-Romagna), rappresentata dal suo Presidente, dott. Andrea Zanlari

in rappresentanza delle Camere di commercio associate convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Richiamate le premesse che costituiscono parte integrante del Protocollo, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere Piemonte, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 di riforma delle Camere di commercio, si impegnano a sviluppare la reciproca conoscenza delle attività di sistema e dei progetti di rete e a impostare iniziative e progetti comuni, in particolare su alcune delle seguenti tematiche:

- monitoraggio dell'economia e osservatori settoriali;
- monitoraggio della legislazione comunitaria sugli aiuti di stato;
- monitoraggio della legislazione regionale;
- linee di collaborazione operativa con le rispettive Regioni, con particolare riferimento all'internazionalizzazione;
- semplificazione amministrativa ed e-government;
- tutela dei consumatori, regolazione del mercato e promozione di conciliazione ed arbitrato;
- promozione della logistica, di infrastrutture di interesse interregionale e della cultura del project financing.

2. Le due Unioni regionali si impegnano inoltre a sviluppare la reciproca conoscenza ed a organizzare occasioni di confronto su tematiche anche a carattere giuridico ed amministrativo di comune interesse insieme alle camere associate.

3. L'impegno si realizzerà anche attraverso la collaborazione su progetti relativi alle politiche europee e/o a valere su risorse comunitarie.

Articolo 2

Le iniziative e i progetti relativi ai filoni di intervento di cui all'articolo 1 potranno consistere in:

- seminari o convegni per l'approfondimento di tematiche di interesse di entrambi i sistemi economici regionali;
- realizzazione di progetti integrati e di studi e ricerche comuni;



- eventi di formazione congiunta dei funzionari camerari delle Camere di commercio delle due regioni;
- incontri congiunti per la presentazione di progetti ed esperienze di singole Camere di commercio o delle Unioni regionali finalizzati alla messa in rete dei punti di eccellenza ed alla creazione di sinergie, collaborazioni, integrazioni tra i rispettivi servizi.

Articolo 3

Per l'individuazione delle modalità per la realizzazione delle attività e dei progetti prioritari, i Segretari Generali dell'Unioncamere Piemonte e dell'Unioncamere Emilia-Romagna predispongono una proposta di lavoro concordata nel Gruppo paritetico di indirizzo e coordinamento operativo di cui al successivo articolo, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organismi direttivi, contestualmente alla definizione di eventuali risorse necessarie.

Articolo 4

Ai fini dell'attuazione del Protocollo, viene attivato un Gruppo di indirizzo e coordinamento operativo, composto oltre che dai Segretari generali delle Unioni regionali da due Segretari Generali per ciascuna Unione regionale, con lo scopo di impostare le linee prioritarie dell'attività comune e di verificare lo stato di attuazione delle attività concordate e approvate con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo ha validità triennale e può essere tacitamente prorogato qualora una delle parti non ne abbia dato disdetta due mesi prima della scadenza.
2. Il testo del Protocollo d'Intesa, potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti, sulla base delle verifiche relativamente agli esiti e ai risultati raggiunti.

IL PRESIDENTE
UNIONCAMERE PIEMONTE
(dott. Ferruccio Dardanello)

Data: 16/09/2010

IL PRESIDENTE
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
(dott. Andrea Zanlari)